Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 156

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 8 luglio 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 24 maggio 1937-XV, n. 997.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 15 dicembre 1936-XV, n. 2136, recante proroga del termine stabilito per il funzionamento del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 998.
Conversione in legge del R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, che stabilisce la sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 15 aprile 1937-XV, n. 497, che stabilisce la sistemazione della posizione degli agenti ferroviari in servizio presso altre Amministrazioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 999.
Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di seconda e terza categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafoniche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2252, recante modificazioni alle tabelle organiche del personale di seconda e terza categoria dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e istituzione di un ruolo speciale tecnico per il personale delle stazioni radiotelegrafoniche.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 3 giugno 1937-XV, n. 1000.

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 3 settembre 1936-XIV, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 3 settembre 1936, n. 1900, portante modificazioni al testo unico delle leggi sui Consigli e sugli Uffici provinciali dell'economia corporativa, con le seguenti modificazioni:

Nell'articolo 1, in fine al 2° comma, sono aggiunte le parole: « Salvo quanto è disposto dall'articolo 76 ».

Nell'articolo 3, al comma 3°, dopo le parole: « ripartite tra i Consigli; », sono aggiunte le seguenti: « in proporzione del personale che ha prestato servizio in ogni singolo Consiglio ».

All'articolo 6, il 2° e il 3° comma sono sostituiti dai seguenti:

« Successivamente all'inquadramento previsto dal primo comma potrà essere altresì effettuato l'inquadramento con le norme da stabilirsi ai sensi del quarto comma del presente articolo e previo apposito concorso per titoli degli impiegati che alla data di entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, erano in pianta stabile presso le cessate Camere di commercio ed i Consigli agrari provinciali, ed attualmente in servizio presso gli Uffici provinciali dell'economia corporativa, e che abbiano posteriormente a tale data acquisito il necessario titolo di studio.

« Quando il titolo sia stato conseguito dopo il 1° gennaio 1933 l'inquadramento non potrà in ogni caso avere effetto a grado superiore all'iniziale.

« Anche i funzionari che siano risultati vincitori di concorsi delle Camere di commercio, o dei Consigli agrari provinciali, quando i concorsi medesimi siano stati banditi prima dell'entrata in vigore del R. decreto-legge 16 giugno 1927, n. 1071, e decisi successivamente, saranno inquadrati, secondo le norme che verranno stabilite, nei modi predetti, purchè si trovino nelle condizioni di cui al primo comma ».

Nell'articolo 7, al secondo comma, il periodo finale è modificato come segue:

« Detti impiegati saranno inquadrati secondo le norme che verranno stabilite ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 41-*bis* ».

I comma 6° e 7° dello stesso articolo 7, sono sostituiti dai seguenti:

« I posti disponibili dopo l'inquadramento saranno conferiti al personale non di ruolo con anzianità non posteriore al 1° gennaio 1932, che attualmente presti servizio negli Uffici provinciali dell'economia, previo apposito concorso per titoli, e successivamente al personale non di ruolo assunto posteriormente alla data predetta e non oltre il 1° gennaio 1935, con le modalità e alle condizioni stabilite dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733.

« Gli avventizi i quali all'entrata in vigore del presente decreto-legge avranno esercitato per almeno un quadriennio funzioni direttive presso i Consigli, o mansioni di concetto presso il Ministero delle corporazioni, potranno ottenere la nomina ai posti dei ruoli istituiti ai sensi dell'articolo 72 con le modalità e alle condizioni stabilite in materia dal Regio decreto 18 dicembre 1930, n. 1733 ».

Nell'articolo 8, le parole « Gli impiegati, indicati nel primo comma dell'articolo 73, i quali ottengano l'inquadramento », sono sostituite dalle seguenti: « Gli impiegati i quali ottengano, a norma dell'articolo 73, l'inquadramento ».

All'articolo 9, è aggiunto in fine il seguente comma:

« Le spese per il personale del suddetto ruolo di ispettori sono interamente a carico dei bilanci dei Consigli provinciali dell'economia corporativa; esse vengono però anticipate dal Tesoro dello Stato, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 75 e 76, e sono ripartite tra i Consigli, con lo stesso decreto e nella stessa proporzione con cui si effettua la ripartizione delle spese per l'altro personale dei ruoli statali ».

All'articolo 11 è sostituito il seguente:

« Il primo comma dell'articolo 76 del predetto Regio decreto è sostituito dal seguente:

« Al personale proveniente dai ruoli delle cessate Camere di commercio e dei Consigli agrari provinciali inquadrato nei ruoli del personale di Stato dei Consigli provinciali dell'economia corporativa ai sensi dell'articolo 73, è conservata, in massima, l'attuale forma di trattamento di quiescenza, salvo le modificazioni previste nei seguenti comma ».

« L'ultimo comma dello stesso articolo 76 è sostituito dal seguente:

« Mediante Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per le finanze, udito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il trattamento di quiescenza del personale facente parte dei ruoli organici di Stato, proveniente dal personale di ruolo dei Consigli provinciali dell'economia, ed ogni altra disposizione necessaria per l'applicazione del presente articolo ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL — ROSSONI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 7 giugno 1937-XV, n. 1001.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2160, riguardante la proroga del termine stabilito dall'art. 100 del R. decreto-legge 27 novembre 1933-XII, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 10 giugno 1937-XV, n. **1002.**

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 7 dicembre 1936-XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 7 dicembre 1936 XV, n. 2081, recante un nuovo assetto delle linee di navigazione di preminente interesse nazionale, con la seguente modificazione.

All'art. 19 è aggiunto il seguente comma:

« Le facilitazioni di cui ai due comma precedenti sono applicabili anche all'assuntore dei servizi indicati nell'art. 12 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — BENNI — DI REVEL — SOLMI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. **1003.**

Conversione in legge, con modificazione, del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 18 gennaio 1937, n. 22, contenente nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria, con la seguente modificazione:

All'art. 1 è sostituito il seguente:

« La liberazione del vincolo della destinazione a carburante di determinati quantitativi di spirito di prima categoria, nel caso previsto dal terzo comma dell'art. 11 del R. decreto-legge 27 aprile 1936-XIV, n. 635, sarà pronunciata con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per le corporazioni e per l'agricoltura e foreste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

LEGGE 17 giugno 1937-XV, n. **1004.**

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 1° marzo 1937-XV, n. 226, che reca modificazioni al regime fiscale dell'alcool impiegato nella preparazione del marsala, del vermut, dei liquori, del cognac e di altri prodotti alcoolici, con le seguenti modificazioni:

All'art. 1, i comma 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

« 4° vermut, marsala, aperitivi a base di vino e loro ingredienti alcoolici;

« 5° vini alcoolizzati, vini liquorosi e liquori tonici aperitivi a base di vino; ».

All'art. 2, il comma 2° è sostituito dal seguente:

« La lavorazione dei prodotti, di cui al precedente comma, può essere fatta promiscuamente con quelli destinati alla esportazione; la conservazione però deve avvenire in recipienti distinti la cui identificazione sarà effettuata con le norme fissate dal Ministero delle finanze ».

All'art. 4, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« *b*) per il marsala e per i liquori dal giorno in cui il prodotto abbia subìto l'ultima operazione di preparazione ».

All'art. 15 è aggiunto il seguente comma:

« Per l'esportazione potranno essere rilasciati certificati attestanti la durata dell'invecchiamento dei prodotti contenuti nei fusti ».

All'art. 17, il comma *a*) del punto 1°, marsala, è sostituito dal seguente:

« *a*) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel marsala esportato all'estero o nelle colonie, continuerà ad essere accordata in base alle disposizioni già in vigore per la durata di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto. Dopo tale termine, e fino

al 30 novembre 1937, la restituzione sarà effettuata nella misura fissa di lire 35 per ogni ettolitro di prodotto esportato ».

Allo stesso art. 17 il comma *a*) del punto 2°, vermut, è sostituito dal seguente:

« *a*) La restituzione dell'imposta di fabbricazione sull'alcool contenuto nel vermut esportato all'estero o nelle colonie continuerà ad essere accordata, in base alle disposizioni già in vigore, per la durata di tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 17 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 29 aprile 1937-XV, n. **1005**.

Modificazioni al R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, che costituisce il Comando di aeronautica in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 1° giugno 1936-XIV, n. 1019, convertito nella legge 11 gennaio 1937-XV, n. 285, sull'ordinamento e l'amministrazione dell'Africa Orientale Italiana;

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Visto il R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, convertito nella legge 27 dicembre 1935-XIV, n. 2383, relativo alla costituzione del Comando di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;

Riconosciuta l'urgente ed assoluta necessità di provvedere all'aggiornamento delle disposizioni contenute nel R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per l'aeronautica e del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le espressioni « Comando di aeronautica dell'Africa Orientale », « Eritrea e Somalia », « Alto commissario per le Colonie dell'Africa Orientale », « Governi coloniali dell'Eritrea e della Somalia » od altre simili, che ricorrano nel R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, debbono intendersi, rispettivamente, sostituite dalle seguenti: « Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana », « Africa Orientale Italiana », « Governatore generale Vice Re » e « Governo generale dell'Africa Orientale Italiana ».

Art. 2.

L'art. 1 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Le forze aeree dell'Africa Orientale Italiana sono riunite in un Comando unico. Esse comprendono:

a) un Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana;

b) un numero variabile di settori aeronautici e relativi comandi;

c) un numero variabile di reparti aerei;

d) un numero variabile di basi aeree;

e) servizi vari.

« Il Comando superiore predetto ha giurisdizione su tutto il territorio dell'Africa Orientale Italiana ».

Art. 3.

L'art. 2 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Il Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana dipende dal Ministero dell'aeronautica in linea tecnico-amministrativa e per quanto riguarda l'addestramento; prende ordini, per quanto riguarda l'impiego, dal Governatore generale Vice Re.

« Per le questioni di carattere territoriale fa capo, a seconda dei casi, ai Governi o al Governo generale ».

Art. 4.

Il primo comma dell'art. 6 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è modificato come segue:

« Il Governo generale dell'Africa Orientale Italiana, nei limiti delle disponibilità dei fondi stanziati nel bilancio, corrisponderà al Ministero dell'aeronautica un contributo annuo che verrà stabilito di concerto fra i Ministeri dell'Africa Italiana, delle finanze e dell'aeronautica in base alla fase di regime ».

Art. 5.

L'art. 8 del R. decreto-legge 30 maggio 1935-XIII, n. 823, è sostituito dal seguente:

« Con decreto del Ministro per l'aeronautica, di concerto con il Ministro per l'Africa Italiana, saranno stabiliti l'ordinamento interno e le attribuzioni del Comando superiore di aeronautica dell'Africa Orientale Italiana, nonchè dei dipendenti comandi, reparti e servizi ».

Art. 6.

Il presente decreto si applica dal 5 ottobre 1936-XIV, e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge. I Ministri proponenti sono autorizzati a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *luglio* 1937 - *Anno XV*
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 22 aprile 1937-XV, n. 1006.
Autorizzazione alle Associazioni professionali ed istituti collaterali ad acquistare beni immobili e ad accettare lasciti e donazioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le norme di attuazione 1° luglio 1926, n. 1130;
Vista la legge 5 giugno 1850, n. 1037, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 giugno 1864, n. 1817;
Vista la legge 21 giugno 1896, n. 218, e il relativo regolamento approvato con R. decreto 26 luglio 1896, n. 361;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare nei riguardi delle Associazioni professionali e degli Istituti collaterali il procedimento relativo all'autorizzazione ad acquistare beni stabili e ad accettare lasciti e donazioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per l'interno e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'acquisto dei beni stabili e l'accettazione di lasciti e donazioni da parte delle Associazioni professionali e degli Istituti collaterali previsti dall'ultimo comma dell'art. 4 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sono autorizzati con decreto del Ministro per le corporazioni, osservate le norme contenute negli articoli 1, 2, 3, 5, 8, 9, 10 e 12 del regolamento 26 giugno 1896, n. 361.
Il decreto del Ministro è pubblicato in sunto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed ha carattere di provvedimento definitivo.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 17 maggio 1937-XV, n. 1007.
Approvazione dello statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Monfalcone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 31 ottobre 1923-II, n. 2523, sull'istruzione industriale ed il relativo regolamento approvato col R. decreto 3 giugno 1924-II, n. 969;
Visto il R. decreto 18 febbraio 1926-IV, n. 459, concernente il riordinamento della Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Monfalcone;
Visto il R. decreto 3 marzo 1934-XII, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Visto il R. decreto 20 giugno 1935-XIII, n. 1070, che riordina il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1936-XIV, n. 1932, col quale la Regia scuola di tirocinio ad orario ridotto di Monfalcone viene trasformata a decorrere dal 16 settembre 1935-XIII in Regia scuola tecnica a indirizzo industriale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 settembre 1935-XIII la Regia scuola tecnica a indirizzo industriale di Monfalcone è riconosciuta come ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento sotto la vigilanza del Ministero per l'educazione nazionale.
È approvato l'unito statuto della Scuola, visto e firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro per l'educazione nazionale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 387, *foglio* 5. — MANCINI.

Statuto della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Monfalcone.

Art. 1.

La Scuola ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale e di contribuire, con la formazione di idonee maestranze, allo sviluppo dell'economia nazionale. Essa rilascia al termine degli studi il diploma di tecnico o di artigiano per la specializzazione relativa al corso compiuto.

Art. 2.

La Scuola è costituita da due corsi biennali industriali e artigiani con le seguenti specializzazioni:
1) falegnami ebanisti;
2) meccanici.
Alla specializzazione per meccanici è aggiunto un ulteriore corso di un anno per la specializzazione elettricisti.
Alla Scuola sono annessi:
a) corsi per maestranze, che saranno regolati da apposito decreto;
b) una Regia scuola secondaria di avviamento professionale a tipo industriale il cui ordinamento organico è disciplinato dalla legge 22 aprile 1932, n. 490.
Le ulteriori specializzazioni potranno attuarsi sempre che sia consentito di far fronte alla relativa spesa con i fondi disponibili nel bilancio della Scuola.

Art. 3.

La Scuola, per l'attuazione dei suoi fini, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
a) di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale in L. 186.000 annue;

b) di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste in L. 5942 annue;

c) dei proventi delle tasse e contributi scolastici;

d) degli eventuali contributi, sussidi di enti pubblici e privati, nonchè di lasciti e donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Monfalcone i locali e la relativa manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Monfalcone;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Trieste;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000 oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione, una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000 hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio, inoltre, vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto, in rapporto ai particolari bisogni della Scuola ed alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Ad esso è demandata, nel campo amministrativo, l'applicazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento, il Collegio dei professori assiste il direttore nella preparazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e tecnico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico, le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare e gli altri posti da ricoprirsi con personale di ruolo o incaricato.

Art. 11.

La scelta dell'Istituto di credito a cui s'intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche, ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate in apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, fra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 12.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di lire mille. L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

Art. 13.

Le tasse dovute dagli alunni sono quelle stabilite dal R. decreto-legge 28 settembre 1934-XII, n. 1637, e dal R. decreto 11 ottobre 1934-XII, n. 1936, per l'anno scolastico 1935-36; e dai Regi decreti-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 837, e 19 novembre 1936-XV, n. 2063, a decorrere dall'anno scolastico 1936-37.

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare un contributo per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del cotributo e del deposito sarà stabilita di anno in anno dal Consiglio di amministrazione della Scuola.

Art. 14.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole e istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli,

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia; e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle Provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, iscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 15.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli otto decimi, per l'esenzione totale, e ai sette decimi, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli otto decimi.

L'esonero totale o parziale per merito dal pagamento della tassa di licenza è concesso a tutti gli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato totale, per gli aspiranti all'esonero totale dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai commi precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Disposizioni transitorie.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà inquadrato ai sensi dell'art. 72 della legge stessa, e del R. decreto 4 ottobre 1934, n. 1718, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

Fino a quando non sia stato nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

Tabella organica della Regia scuola tecnica a indirizzo industriale e artigiano di Monfalcone (1).

I. - *Personale direttivo e insegnante.*

DIREZIONE — Materie e gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Ruolo, gruppo e grado		
1. Direttore con insegnamento e con l'obbligo della direzione dei laboratori e delle officine e dell'annessa scuola di avviamento.	1	Gruppo *A* Grado 7°	—	L'insegnamento deve essere impartito in una delle cattedre di cui ai numeri 4 e 5 la quale non deve essere ricoperta con personale di ruolo quando l'insegnamento non venga assunto dal Direttore.
2. Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	Ruolo *B* Gruppo *A* Gradi dall'11° all'8°	—	In tutte le classi della scuola.
3. Matematica - Elementi di fisica e di chimica.	1	Id.	—	In tutte le classi della scuola.
4. Meccanica e macchine - Disegno professionale.	1	Id.	—	Meccanica e macchine in tutte le classi della scuola. Macchine nel corso di specializzazione per elettricisti. Disegno professionale per i meccanici.
5. Tecnologia - Laboratorio tecnologico.	1	Id.	—	Nelle classi per meccanici.
6. Elementi di elettrotecnica - Elettrotecnica e impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni - Disegno di schemi - Tecnologia delle costruzioni elettromeccaniche.	—	—	1	
7. Tecnologia - Disegno professionale per falegnami ebanisti.	—	—	1	
8. Religione.	—	—	1	

(1) I posti di ruolo dell'annessa Scuola secondaria di avviamento professionale sono compresi nell'organico stabilito col R. decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. - *Personale tecnico e amministrativo.*

QUALIFICHE	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
1. Capofficina falegname ebanista	1	Gruppo *B* Gradi dall'11° al 10°	-	
2. Capofficina meccanico	1	Id.	-	
3. Capofficina elettricista	-	—	1	
4. Sottocapofficina	-	—	2	
5. Segretario economo	1	Gruppo *B* Grado 11°	-	
6. Vice segretario	-	—	1	

III. - *Personale di servizio* (1).

QUALIFICA	N.	NOTE
1. Bidelli	2	(1) Il personale di servizio è assunto con contratto annuo di lavoro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia,
Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
BOTTAI.

REGIO DECRETO 10 giugno 1937-XV, n. 1008.

Istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento delle zoocolture presso la Facoltà di agraria della Regia università di Bologna.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduto il R. decreto 27 ottobre 1935-XIII, n. 2126, con il quale è stata disposta l'aggregazione del Regio istituto superiore agrario di Bologna alla Regia università della stessa sede, come Facoltà di agraria;

Veduto lo statuto della Regia università di Bologna, approvato con R. decreto 1° ottobre 1936-XIV, n. 2502;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna il 26 gennaio 1937-XV fra la Regia università e il Consorzio interprovinciale universitario, per il finanziamento di un posto di professore di ruolo da riservare all'insegnamento di « zoocolture » presso la Facoltà di agraria. La lettera *a*) dell'art. 3 di detta convenzione s'intende però così rettificata, ai sensi dell'art. 100, comma 2°, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore: « *a*) di versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al professore titolare di ruolo dell'insegnamento di « zoocolture », compresi i relativi oneri fiscali, nonchè l'ammontare delle ritenute che sullo stipendio del predetto professore dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro.

Al ruolo organico dei posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà di agraria della Regia università di Bologna è aggiunto un posto, riservato all'insegnamento di « zoocolture ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 luglio 1937 - Anno XV

Atti del Governo, registro 387, foglio 17. — MANCINI.

Testo di convenzione per la istituzione di un posto di ruolo per l'insegnamento delle zoocolture presso la Facoltà di agraria della Regia università di Bologna.

L'anno 1937-XV addì 26 gennaio in Bologna, nella sala del Rettorato della Regia università, innanzi a me comm. Gildo Borsari, funzionario di Stato, direttore amministrativo della Regia università, abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica in virtù ed a' sensi dell'art. 129 del Regolamento generale universitario approvato con R. decreto 4 aprile 1924-II E. F., n. 674, e con decreto rettorale 18 febbraio 1929-VII, ed alla presenza dei signori: dott. Angelo Brunelli, dott. Piero Biffi, testimoni idonei a termine di legge, si sono costituiti i signori:

On. prof. gr. uff. Alessandro Ghigi, nella sua qualità di presidente del Consorzio interprovinciale universitario per il funzionamento e l'incremento dell'Università (istituito con R. decreto 10 aprile 1936-XIV, n. 709);

Prof. comm. Mario Betti, preside anziano in rappresentanza della Regia università di Bologna, cui compete per regolamento di sostituire il Rettore in caso di assenza od impedimento;

persone tutte di loro piena capacità giuridica della cui identità personale sono certo.

PREMESSO:

a) Che lo statuto della Regia università di Bologna, nell'ordinamento didattico per la Facoltà di agraria, contempla pure le « zoocolture » tra le materie di insegnamento;

b) Che il Consiglio accademico del Regio istituto agrario, ora Facoltà universitaria, conscio della importanza assunta dalle « zoocolture », espresse ripetutamente il voto per ottenere la istituzione di un posto di ruolo per tale disciplina;

c) Che l'insegnamento delle « zoocolture » è impartito per incarico presso la Facoltà di agraria da molti anni, fornito dei mezzi tecnici, scientifici e di servizio, nonchè dei locali necessari al suo funzionamento tanto nel campo sperimentale quanto in quello didattico;

d) Che il Consorzio interprovinciale universitario per il mantenimento ed incremento dello studio bolognese, ha deliberato, a norma del proprio statuto, di contribuire per la istituzione di un posto di professore di ruolo per le « zoocolture » presso la Facoltà di agraria con un contributo pari all'importo degli emolumenti effettivi annualmente dovuti al professore di ruolo assegnato al posto anzidetto;

e) Che il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione della Regia università hanno esaminato ed approvato nell'ambito della loro competenza, con vivo compiacimento, le proposte formulate in proposito alla istituzione di un posto di ruolo per il predetto insegnamento.

Tutto ciò premesso fra i signori convenuti e costituiti nelle rispettive rappresentanze, si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1.

Presso la Regia università di Bologna sarà istituito in aggiunta ai posti di ruolo assegnati alla Facoltà di agraria e con le norme dell'art. 63, comma 2°, e dell'art. 100, comma 2°, del testo unico, un posto di professore di ruolo per l'insegnamento delle « zoocolture ».

Art. 2.

Il Consorzio interprovinciale universitario si obbliga di versare annualmente alla Regia università per il finanziamento dell'insegnamento delle « zoocolture », a far tempo dall'anno accademico 1937-38, un contributo pari all'importo degli emolumenti effettivi annualmente dovuti al professore di ruolo assegnato al posto anzidetto.

Art. 3.

La Regia università di Bologna si obbliga, in esecuzione delle deliberazioni sopra citate:

a) di versare annualmente allo Stato l'ammontare di tutti gli emolumenti dovuti al titolare di ruolo dell'insegnamento delle « zoocolture », a cominciare dall'esercizio 1937-38;

b) di mettere a disposizione di tale insegnamento il pollaio provinciale e l'apiario, situati nel podere di Corticella contemplato nell'art. 119 dello statuto della Regia università in cui è detto:

« Alla Facoltà di agraria è annessa l'Azienda agraria presso la quale hanno sede la Stazione provinciale di avicoltura e l'apiario »;

c) di conservare a detto insegnamento e possibilmente accrescere l'annua dotazione di L. 2500 a carico del bilancio universitario (oltre le suppellettili scientifiche e didattiche ed il materiale già a disposizione);

d) di provvedere al servizio di assistenza, di custodia e pulizia, necessario alla funzione di tale insegnamento;

e) di assegnare i locali occorrenti, al piano terreno dell'Istituto di zoologia.

Art. 4.

La presente convenzione avrà vigore fino a quando esisterà il Consorzio interprovinciale universitario e, poichè è fatta nell'interesse dell'Università, sarà registrata in esenzione di tasse di registro e bollo.

Approvato e sottoscritto.

Alessandro Ghigi - Mario Betti - Angelo Brunelli - Piero Biffi.

L'ufficiale rogante: Gildo Borsari.

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. **1009**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della riforma degli statuti capitolari della Cattedrale di Sarno.

N. 1009. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il Rescritto della Sacra Congregazione del Concilio in data 27 febbraio 1923, concernente la riforma degli statuti capitolari della Cattedrale di Sarno, con cambiamento di assegnazione delle dignità capitolari.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. **1010**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giorgio, in S. Giorgio di Biassono (Milano).

N. 1010. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto agli effetti civili il decreto del Cardinale Arcivescovo di Milano in data 8 febbraio 1936, relativo alla erezione in parrocchia della Chiesa di S. Giorgio, in S. Giorgio di Biassono (Milano) e la medesima viene autorizzata ad accettare la donazione, disposta in suo favore, dal sacerdote Arosio, consistente nella cessione gratuita di un fabbricato e terreno annesso in comune di Biassono, valutato L. 28.000.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. **1011**.

Soppressione della Fabbriceria della Chiesa di Santa Maria, in Villa d'Adige (Rovigo).

N. 1011. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto alla soppressione della Fabbriceria della Chiesa di S. Maria, in Villa d'Adige, della Diocesi vescovile di Verona in provincia di Rovigo.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 19 aprile 1937-XV, n. **1012**.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Davoli (Catanzaro).

N. 1012. R. decreto 19 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita del SS.mo Sacramento, in Davoli (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 29 aprile 1937-XV, n. **1013**.

Autorizzazione alla Regia scuola di avviamento professionale « B. Oriani », di Milano, ad accettare una donazione per l'istituzione del « Premio Antonietta Bellazzi ».

N. 1013. R. decreto 29 aprile 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia scuola di avviamento professionale « B. Oriani » di Milano, viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 2000 (duemila) di Rendita italiana 5 %, fatta dal signor Giuseppe Almasio, per l'istituzione di un premio da intitolarsi « Premio Antonietta Bellazzi », e ne viene approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Solmi.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 10 maggio 1937-XV.

Nomina del presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della sopracitata legge, approvato con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Ritenuto che l'Istituto per le case popolari di Bolzano è stato riconosciuto come Istituto autonomo provinciale ai sensi della citata legge 6 giugno 1935, n. 1129, con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano »;

Ritenuto che occorre ora provvedere alla nomina del presidente del cennato Istituto provinciale ai sensi dell'art. 6 della sopracitata legge e dell'art. 4 dello statuto organico;

Visto il R. decreto 1° ottobre 1936-XIV col quale è conferita al Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato la facoltà di firmare gli atti di competenza del Ministro per i lavori pubblici;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il sig. cav. rag. Luigi Corbelletti è nominato presidente dell'Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Il decreto stesso avrà effetto dal giorno della sua pubblicazione.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1937 - Anno XV
Registro 12 Lavori pubblici, foglio 206.
(2172)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1937-XV.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina delle attività economiche riferentisi alla produzione delle conserve e marmellate di frutta.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Sulla proposta della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, un Comitato tecnico corporativo per la disciplina delle attività economiche riferentisi alla produzione delle conserve e marmellate di frutta;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina delle attività economiche riferentisi alla produzione delle conserve e marmellate di frutta.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. prof. Giacomo Acerbo, vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, ed è composto dei seguenti membri:

On. Cesare Pileri,
On. Giovanni Maresca Donnorso Di Serracapriola,
On. Tommaso Bisi,
Dott. Walter Ferme,
Giorgio Sanguinetti,
Luigi Del Gaizo,
Roberto Tomasich.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'avv. Antonio De Cesare, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Roberto Maciocia.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti, nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2182)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1937-XV.

Costituzione del Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 6 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Sulla proposta della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la opportunità di costituire, in seno alla Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, un Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria;

Decreta:

Art. 1.

E' costituito, presso il Ministero delle corporazioni, il Comitato tecnico corporativo per la disciplina ed il potenziamento della floricoltura italiana ornamentale e da profumeria.

Art. 2.

Il Comitato è presieduto dall'on. prof. Giacomo Acerbo, vice presidente della Corporazione dell'ortoflorofrutticoltura, ed è composto dei seguenti membri:

On. Michele Tanzini,
On. Guido Natoli,
On. Ernesto Parodi,
On. Giordano Gattamorta,
On. Vincenzo Tecchio,
Dott. Giorgio Franciosi,
Dott. Franco Aprosio,
Dott. Cesare Tonazzi,
Prof. Domenico Marotta.

Le funzioni di segretario sono esercitate dall'avv. Antonio De Cesare, che può essere sostituito, in caso di assenza o di impedimento, dal dott. Roberto Maciocia.

Art. 3.

Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su richiesta del Ministro per le corporazioni, funzionari delle Amministrazioni interessate ai problemi da discutere.

I presidenti delle Confederazioni fasciste dei datori di lavoro e dei lavoratori, il presidente della Confederazione fascista dei professionisti e artisti nonchè il presidente dell'Ente nazionale fascista della cooperazione possono prendere parte alle riunioni o delegarvi un proprio rappresentante.

Possono altresì intervenire, su richiesta del presidente, persone particolarmente esperte nelle materie di competenza del Comitato.

Il direttore generale del Lavoro e del Segretariato delle corporazioni può farsi rappresentare dal funzionario incaricato delle funzioni di segreteria ai sensi dell'articolo precedente.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2183)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 26 giugno 1937-XV.
Nomina dell'on. Vincenzo Tecchio a membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione della ortoflorofrutticoltura;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. Vincenzo Tecchio, membro della Corporazione delle comunicazioni interne in rappresentanza dei lavoratori per le funivie, funicolari, ascensori e filovie, e il dott. Edoardo Saraceno, membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze, sono stati confermati nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939.

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria per la nomina dell'on. Vincenzo Tecchio a membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura, quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze in sostituzione del dott. Edoardo Saraceno, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Vincenzo Tecchio, membro della Corporazione delle comunicazioni interne, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della ortoflorofrutticoltura quale rappresentante dei lavoratori per l'industria dei derivati agrumari e delle essenze in sostituzione del dott. Edoardo Saraceno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(2199)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 3 luglio 1937-XV.
Concessione della garanzia statale alle obbligazioni miste ventennali denominate « Serie speciale Gestione IRI-FERRO ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visti gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, in virtù dei quali l'Istituto per la Ricostruzione Industriale è stato autorizzato a sottoscrivere il capitale della Società Finanziaria Siderurgica (Finsider), anonima con sede in Roma, con capitale fino a L. 900.000.000, e ad emettere in corrispondenza una o più serie di obbligazioni denominate « Serie speciale Gestione IRI-FERRO», della durata massima di anni venti, fruttanti un interesse minimo del 4,50 per cento in ragione d'anno;

Ritenuto che in data 2 luglio 1937-XV, per atti notaio Capo di Roma, è stata costituita la detta Società Anonima Finanziaria Siderurgica (Finsider) il cui capitale è stato sottoscritto e versato per la totalità di L. 900.000.000;

Visto l'art. 3 del citato R. decreto-legge che autorizza ad accordare alle obbligazioni di cui sopra la garanzia dello Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la Ricostruzione Industriale in data 30 giugno 1937-XV, che approva il regolamento del prestito da pubblicarsi, a norma dell'art. 2 del R. decreto-legge sopra citato, nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno;

Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' accordata ai sensi dell'art. 3 del R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale alla scadenza e per il pagamento di un interesse annuo fisso del 4,50 per cento, da corrispondersi in due rate semestrali uguali posticipate, ad una serie speciale di obbligazioni miste ventennali, denominate « Serie speciale Gestione IRI-FERRO », che l'Istituto per la Ricostruzione Industriale emetterà per l'ammontare di L. 900.000.000 a norma dell'art. 2 del predetto R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 906, in corrispondenza di n. 1.800.000 azioni di L. 500 cadauna, pari complessivamente ad un valore nominale di L. 900.000.000, della Società Finanziaria Siderurgica (Finsider), con sede in Roma, le quali azioni saranno costituite presso l'Istituto per la Ricostruzione Industriale in gestione speciale.

L'osservanza delle norme prescritte dal regolamento del prestito sarà accertata da un delegato del Ministro per le finanze.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 luglio 1937 - Anno XV

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

Il Capo del Governo: MUSSOLINI.

(2186)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1937-XV.
Attivazione del nuovo catasto per i Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta l'opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei Comuni della circoscrizione distrettuale delle imposte di Bari;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio il giorno 1° luglio 1937-XV pei Comuni dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Bari e da tale data cesserà per il detto Ufficio la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro: DI REVEL.

(2187)

DECRETO MINISTERIALE 29 aprile 1937-XV.

Riconoscimento dell'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano come Istituto fascista autonomo provinciale.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il regolamento per l'attuazione della legge sopraindicata con R. decreto 30 aprile 1936-XIV, n. 1031;

Visto lo statuto tipo approvato con R. decreto 25 maggio 1936-XIV, n. 1049, ai sensi dell'art. 2 ultimo comma della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto il R. decreto 11 ottobre 1934, n. 1875, con il quale l'Istituto per le case popolari di Bolzano è stato riconosciuto come corpo morale;

Ritenuta la opportunità di riconoscere il cennato Istituto, come Istituto autonomo provinciale ai sensi dell'art. 2 della legge 6 giugno 1935, n. 1129;

Visto lo schema di statuto organico approvato dal commissario governativo del sopracennato Istituto con deliberazione 24 marzo 1937-XV;

Decreta:

L'Istituto autonomo per le case popolari di Bolzano è riconosciuto come Istituto provinciale con la denominazione di « Istituto fascista autonomo per le case popolari della provincia di Bolzano ».

È approvato l'annesso statuto organico del prefato Istituto provinciale composto di 27 articoli.

L'esercizio finanziario in corso avrà termine il 28 ottobre 1937-XV.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed avrà effetto dalla data della sua pubblicazione.

Addis Abeba, addì 29 aprile 1937 - Anno XV

Il Ministro: COBOLLI-GIGLI.

(2173)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELL'INTERNO

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati, in data 14 giugno 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 8 febbraio 1937-XV, n. 794, concernente l'approvazione della convenzione stipulata il 7 novembre 1936-XV, tra la Regia università di Roma e il Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma, circa il nuovo ordinamento del Policlinico « Umberto I ».

(2203)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le corporazioni, con foglio 25 giugno 1937-XV, n. 16642-13906-XVIII, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 14 gennaio 1937-XV, n. 848, riguardante l'attribuzione alle Corporazioni delle funzioni attualmente demandate alla Commissione per i nuovi impianti industriali, al Comitato nazionale per l'industria dei colori organici sintetici ed al Comitato dell'azoto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1937-XV.

(2202)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico.

(3ª *pubblicazione*). Elenco n. 110.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 424 — Data: 22 aprile 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Viterbo — Intestazione: Botarelli Pietro di Nazzareno — Titoli del Debito pubblico: nominativi 10 — Ammontare del capitale: L. 15.800, ex consolidato 5 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2960 — Data: 14 marzo 1935 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Napoli — Intestazione: Albano Pasquale fu Carmine — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 17,50 consolidato 3,50 per cento.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 431 — Data: 5 ottobre 1934 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria di Campobasso — Intestazione: Banderuola Salvatore — Titoli del Debito pubblico: certificato — Ammontare della rendita: L. 190 consolidato 5 per cento.

Ai termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, 26 maggio 1937 - Anno XV

Il direttore generale: POTENZA.

(1703)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 144

Media dei cambi e dei titoli
del 5 luglio 1937-XV

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	93,97
Francia (Franco)	73,00
Svizzera (Franco)	434,25
Argentina (Peso carta)	5,75
Austria (Shilling)	3,56
Belgio (Belga)	3,20
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,26
Danimarca (Corona)	4,195
Germania (Reichsmark)	7,6336
Jugoslavia (Dinaro)	43, 0
Norvegia (Corona)	4,722
Olanda (Fiorino)	10,45
Polonia (Zloty)	360,20
Romania (Leu)	13,9431
Svezia (Corona)	4,845
Turchia (Lira turca)	15,1021
Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing)	5,6264
Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing)	16,92
Rendita 3,50 % (1906)	71,875
Id. 3,50 % (1902)	70,25
Id. 3,00 % (Lordo)	52,875
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	69,45
Rendita 5 % (1935)	91 —
Obbligazioni Venezie 3,50 %	89 —
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,175
Id. id. 5 % - Id. 1941	101,25
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,50
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,40
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,475

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione del commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 luglio 1936-XIV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 29 luglio 1936-XIV, n. 174, con il quale si è provveduto alla messa in liquidazione della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta), secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il proprio provvedimento in data 27 marzo 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno dell'8 aprile 1937-XV, n. 82, con il quale si è nominato il sig. Antonino Mistretta commissario liquidatore della Cassa agricola predetta;
Considerato che il sig. Mistretta non ha accettato l'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. rag. Giulio Longo è nominato commissario liquidatore della Cassa agricola del combattente di Mussomeli (Caltanissetta) con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, in sostituzione del sig. Antonino Mistretta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2174)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 24 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 dicembre 1936-XV, n. 284, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova);
Veduto il proprio provvedimento in data 24 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 9 dicembre 1936-XV, n. 284, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di prestiti di Saletto di Montagnana (Padova) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi tre a decorrere dal giorno 10 giugno 1937-XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2177)

Proroga delle funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 20 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 dicembre 1936-XV, n. 280, con il quale veniva disposto lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno);
Veduto il proprio provvedimento in data 20 novembre 1936-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 3 dicembre 1936-XV, n. 280, con il quale venivano nominati il commissario straordinario e il Comitato di sorveglianza della indicata azienda;
Considerata la necessità di prorogare la straordinaria amministrazione della Cassa rurale predetta;

Dispone:

Le funzioni del commissario straordinario e del Comitato di sorveglianza nominati presso la Cassa rurale di Montedinove (Ascoli Piceno) ai sensi e per gli effetti di cui al titolo VII, capo II, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sono prorogate di mesi sei a decorrere dal giorno 4 giugno 1937 XV.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2175)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
istituito con R. D. L. 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;
Veduto il decreto del Capo del Governo in data 5 aprile 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 aprile 1937-XV, n. 87, con il quale si è provveduto allo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina);
Veduto il proprio provvedimento in data 5 aprile 1937-XV, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del 14 aprile 1937-XV, n. 87, con il quale si sono nominati, oltre al commissario straordinario, i membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale suindicata nelle persone dei signori Corvaia Gaetano, Genovese Mario e Paladino Carmelo;
Considerato che il predetto sig. Genovese ha declinato l'incarico e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Gaetano Scibilia di Santo è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di prestiti « Alcantara » di Kaggi (Messina) in sostituzione del sig. Mario Genovese con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 giugno 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(2176)

CONCORSI

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Concorso a borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, dalla Francia e dall'Ungheria, per l'anno accademico 1937-38, a favore di italiani laureati o diplomati nel Regno.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Decreta:

E' aperto il concorso per l'assegnazione di borse di reciprocità istituite dalla Cecoslovacchia, Francia e Ungheria per l'anno accademico 1937-38 a favore di cittadini italiani laureati o diplomati negli anni 1931-32, 1932-33, 1933-34, 1934-35, 1935-36, in una Università o Istituto superiore del Regno.

Le borse anzidette saranno usufruite presso una Università o Istituto superiore, rispettivamente della Cecoslovacchia, della Francia e dell'Ungheria.

Le borse della Cecoslovacchia sono cinque, di quindicimila corone ciascuna, pagabili in dieci rate mensili posticipate, dal 1° ottobre al 31 luglio.

Le borse della Francia sono cinque, di 8000 franchi ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate, dal 1° novembre al 30 giugno, più la dispensa dal pagamento delle tasse scolastiche.

Le borse dell'Ungheria sono sei di 1200 pengos ciascuna, pagabili in otto rate mensili posticipate dal 1° ottobre al 31 maggio.

Due delle borse anzidette saranno conferite preferibilmente a laureati in lettere che intendano perfezionarsi in studi ungheresi, e particolarmente, in lingua e letteratura ungherese.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta legale da L. 6, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Div. III) non più tardi del 5 agosto 1937-XV.

Coloro i quali aspirino a borse di diverse Nazioni debbono presentare tante domande distinte, allegando i titoli e i documenti richiesti ad una sola domanda e facendo riferimento ad essi nelle altre.

Il candidato deve indicare nella domanda:

a) nome, cognome ed esatto domicilio;

b) borsa di studio cui aspira;

c) la materia o il gruppo di materie oggetto degli studi cui egli intende dedicarsi;

d) Università o Istituto superiore che desidera frequentare (la sede degli studi potrà anche essere variata da questo Ministero d'accordo col Governo straniero).

A corredo della domanda debbono essere presentati i seguenti titoli e documenti:

1° certificato delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea o di diploma, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;

2° curriculum degli studi documentato da cui risulti in modo particolare fino a qual punto l'aspirante conosca la lingua dello Stato ove si dovrebbe recare a compiere gli studi e la preparazione nella disciplina o nel gruppo di discipline oggetto degli studi all'estero;

3° certificato di cittadinanza italiana;

4° certificato di buona condotta morale, civile e politica;

5° certificato generale, rilasciato dall'Ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato comprovante l'iscrizione al P. N. F. o ai Gruppi universitari fascisti. Tale certificato deve essere rilasciato dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia a cui il candidato appartiene e deve contenere l'esatta indicazione della data d'iscrizione;

7° eventuali memorie a stampa o manoscritte, in tre copie, o qualsiasi altro titolo o documento che il candidato ritenga opportuno produrre;

8° un elenco, in tre copie, di tutti i documenti, titoli e memorie, presentati per il concorso.

I documenti di cui ai numeri 1, 3, 4, 5 e 6 debbono essere redatti su carta legale, quelli indicati ai numeri 3, 4 e 5 debbono essere legalizzati e quelli di cui ai numeri 3, 4, 5 e 6 debbono essere di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle Autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli o documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro documento; e neppure sarà consentito, dopo il detto termine, la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

L'ammissione al concorso potrà essere negata con provvedimento del Ministro a suo giudizio insindacabile.

Roma, addì 24 giugno 1937 - Anno XV

(2132) *Il Ministro*: BOTTAI.

MINISTERO DELL'AFRICA ITALIANA

Concorsi a posti di grado 6°, 7° e 9° nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (gruppo A).

IL MINISTRO PER L'AFRICA ITALIANA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 14 dicembre 1936-XV, n. 2374, sulla costituzione dei ruoli tecnici coloniali;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i seguenti concorsi per titoli per l'ammissione nel ruolo degli ufficiali della polizia coloniale (gruppo *A*):

a) per sei posti di questore (grado 6°);

b) per undici posti di vice-questore (grado 7°);

c) per quaranta posti di primo ispettore (grado 9°).

Art. 2.

Ai predetti concorsi potranno partecipare soltanto le seguenti categorie di aspiranti di grado pari o del grado immediatamente inferiore a quello dei posti messi a concorso, che si trovino nelle condizioni sottoindicate:

a) ufficiali del ruolo della pubblica sicurezza dipendente dal Ministero dell'interno;

b) ufficiali dell'Arma dei Reali carabinieri;

c) ufficiali del Corpo della Regia guardia di finanza;

d) ufficiali delle Forze armate dello Stato che abbiano partecipato alle operazioni svoltesi in Africa Orientale.

Art. 3.

Gli aspiranti dovranno far pervenire al Ministero dell'Africa Italiana - Direzione generale del personale - entro 40 giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, domanda su carta bollata da L. 6, scritta e sottoscritta di proprio pugno, coll'indicazione del cognome, nome e paternità, domicilio al quale dovranno essere indirizzate le occorrenti comunicazioni e concorso al quale intendono essere ammessi.

Gli aspiranti che risiedono nelle Colonie italiane dovranno inoltrare le domande, corredate dai documenti prescritti, direttamente ai Governi coloniali che provvederanno a trasmetterle al Ministero.

Detti aspiranti potranno completare la documentazione successivamente alla presentazione delle rispettive domande ma non oltre 30 giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

La data di arrivo delle domande e dei documenti è stabilita dal bollo a calendario apposto dall'ufficio ricevente presso il Ministero od i Governi coloniali.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande e documenti pervenissero al Ministero od ai Governi coloniali oltre il termine stabilito.

Art. 4.

Le domande di ammissione ai concorsi anzidetti dovranno essere accompagnate da due fotografie dell'aspirante, senza copricapo, formato tessera, e corredate dei seguenti documenti:

a) copia dello stato matricolare civile per gli ufficiali della pubblica sicurezza e per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato non in servizio permanente effettivo che rivestono la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato;

b) copia dello stato di servizio militare;

c) certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua residenza abituale, legalizzato dal prefetto;

d) certificato generale da rilasciarsi dall'ufficio del casellario giudiziario del tribunale civile e penale del luogo di nascita del candidato, legalizzato dal presidente del tribunale;

e) stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

f) certificato della Federazione provinciale fascista in carta da bollo da L. 4 da cui risulti che il candidato è iscritto al Partito Nazionale Fascista per l'anno XV con l'indicazione della data di iscrizione e del numero della tessera.

Per gli iscritti anteriormente al 28 ottobre 1922 e per i feriti per la causa fascista detto certificato dovrà essere rilasciato personalmente dal segretario federale e vistato da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista (o in sua vece dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari) ai sensi del R. decreto-legge 13 dicembre 1933-XII, n. 1706, con la dichiarazione di ininterrotta appartenenza dalla data di iscrizione.

Inoltre, per coloro i quali siano feriti per la causa fascista, in detto certificato devono essere indicati gli estremi del relativo brevetto.

Per gli italiani non regnicoli il certificato di iscrizione ai Fasci all'estero tiene luogo del certificato di iscrizione al P. N. F. purchè esso sia rilasciato dalla Segreteria generale dei Fasci all'estero e firmato dal segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci all'estero, e sia vistato. per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito Nazionale Fascista o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso; tale ratifica è necessaria solo nel caso che si attesti l'appartenenza al Partito da data anteriore al 28 ottobre 1922.

La iscrizione al Partito Nazionale Fascista non è richiesta per i mutilati e gli invalidi di guerra ai sensi del R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163;

g) i documenti che comprovino il possesso dei requisiti che conferiscono agli ex combattenti ed invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, i diritti preferenziali per l'ammissione agli impieghi.

Gli ufficiali della pubblica sicurezza sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo non sono tenuti alla presentazione dei documenti di cui alle lettere *a*), *c*), *d*), *e*), *f*).

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, non in servizio permanente effettivo, che rivestano la qualifica di impiegati di ruolo nelle Amministrazioni dello Stato, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*).

Gli aspiranti potranno allegare alla domanda i titoli di studio in loro possesso, specie quelli comprovanti la conoscenza di lingue, e tutti quei documenti e altri titoli che ritengano di esibire ai fini del concorso.

L'Amministrazione coloniale si riserva di sottoporre gli aspiranti a visita medica per accertarsi della loro idoneità fisica che permetta di affrontare qualsiasi clima.

Art. 5.

I documenti dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, e quelli indicati alle lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *f*), dell'art. 4 dovranno essere in data non anteriore di tre mesi a quella di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del presente decreto.

La legalizzazione delle firme da parte del Prefetto non è necessaria per i certificati rilasciati o vidimati dal Governatore di Roma.

Art. 6.

L'adempimento delle condizioni indicate negli articoli precedenti non vincola l'Amministrazione coloniale ad accogliere le domande di ammissione ai concorsi suddetti.

Il giudizio del Ministero è a tale riguardo insindacabile.

Art. 7.

Il giudizio sui titoli dei concorrenti è dato da una Commissione composta:

a) del direttore generale capo del personale del Ministero dell'Africa Italiana, presidente;

b) del capo della polizia coloniale;

c) del capo dell'ufficio che tratta la materia del personale dei ruoli tecnici coloniali;

d) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 5°;

e) di un ufficiale della polizia coloniale di grado non inferiore al 6°.

Un ufficiale della polizia coloniale di grado 6° esercita le funzioni di segretario della Commissione.

Art. 8.

Per la valutazione dei concorrenti ciascun commissario dispone di dieci punti.

Saranno dichiarati idonei del concorso i candidati che abbiano ottenuto almeno trentacinque punti su cinquanta.

La graduatoria dei vincitori è formata secondo l'ordine dei punti della votazione. In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni di cui all'art. 21 del R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, modificato dal R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934-XIII, n. 2125, nonchè del R. decreto-legge 2 giugno 1936-XIV, n. 1172.

Art. 9.

Il Ministro per l'Africa Italiana, con suo decreto, approva la graduatoria dei concorrenti e procede alla nomina dei vincitori.

Nel caso di rinuncia alla nomina da parte dei candidati dichiarati vincitori, il Ministro per l'Africa Italiana potrà provvedere alla nomina di quei candidati idonei che susseguono immediatamente in graduatoria i concorrenti che abbiano rinunciato al posto.

Art. 10.

Qualora entro il termine che sarà assegnato i vincitori dei concorsi anzidetti non abbiano assunto servizio, saranno considerati rinunciatari e il Ministro per l'Africa Italiana potrà coprire i posti nei modi previsti dal precedente art. 9.

Art. 11.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando valgono, in quanto applicabili, le norme contenute nel R. decreto 30 dicembre 1923-II, n. 2960.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 31 maggio 1937 - Anno XV

Il Ministro per l'Africa Italiana: LESSONA.

Il Ministro per le finanze: DI REVEL.

(2141)

REGIA PREFETTURA DI AVELLINO

Graduatoria generale del concorso a posti di veterinario condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati ai posti di veterinario condotto vacanti nei comuni di questa provincia, contemplati nel suddetto decreto prefettizio:

1. Dott. Rocco Vincenzo, con voti 12 e 77 su cinquanta.
2. Dott. Capobianco Pasquale, con voti 10 su cinquanta.
3. Dott. Piazza Giovanni, con voti 9 e 44 su cinquanta.
4. Dott. Melito Felice, con voti 7 e 77 su cinquanta.
5. Dott. Di Lella Filippo, con voti 7 e 22 su cinquanta.
6. Dott. Di Napoli Alessio, con voti 5 e 55 su cinquanta.
7. Dott. Bosio Giovanni, con voti 4 e 44 su cinquanta.
8. Dott. Rosa Giovanni, con voti 3 e 33 su cinquanta.
9. Dott. Cirielio Antonio, con voti 1 e 66 su cinquanta.

Avellino, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

Il prefetto: TAMBURINI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AVELLINO

(*Omissis*).

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori per concorso a posto di veterinario condotto vacante nel comune a fianco di ciascuno di essi indicato:

1. Rocco Vincenzo - Mirabella Eclano.
2. Capobianco Pasquale - Caposele-Teora (condotta consorziale).
3. Piazza Giovanni - Montefalcione-Chiusano S. Domenico Lapio (condotta consorziale).

Il presente decreto, unitamente alla graduatoria di merito, sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè pubblicato per otto giorni consecutivi nell'Albo Pretorio di questa Prefettura e dei comuni interessati di Mirabella Eclano Caposele, Teora (consorziati); Montefalcione, Chiusano S. Domenico e Lapio (consorziati).

I podestà dei suddetti Comuni, sono incaricati per quanto di loro spettanza, dell'adempimento relativo alla pubblicazione.

Avellino, addì 7 giugno 1937 - Anno XV

(2155) *Il prefetto*: TAMBURINI.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.